


Numero 77



Aprile 2016

- I sans papier meritano tutele?
- Approvate le linee guida APF per il compenso al praticante avvocato.





Diritto e Rovescio

aderente A.STA.F.
Periodico dell'Associazione Provinciale Forense.
Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983
al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione
Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo
Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Barbara Bari
Direttore editoriale: Carlo Dolci

Segretaria di redazione: **Valentina Dolci**
Comitato di Redazione: **Giovanni Bertino,**
Paolo Monari, Giorgio Nespoli, Neugel Percassi.
Componenti onorari: **Pier Alberto Biressi.**

Hanno collaborato:
Roberta Amoruso, Paolo Corallo,
Giada Gasparini, Franco Uggetti.

A.P.F.

Avv. FRANCO UGGETTI - *Presidente*
Avv. BARBARA CARSAANA - *Vice Presidente*
Avv. ERNESTO TUCCI - *Tesoriere*
Avv. VALENTINA DOLCI - *Segretario*
Avv. PIER ENZO BARUFFI
Avv. NEUGEL PERCASSI
Avv. GIULIO FUSTINONI
Avv. MICHELE DARIO TORRI
Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO

- *Collegio dei Revisori dei Conti*
Avv. FRANCO BERTACCHI - *Presidente*
Avv. MASSIMO GELPI
Avv. DARIO PELLEGRINO
- *Collegio dei Probiviri*
Avv. CARLO DOLCI - *Presidente*
Avv. ROCCO LOMBARDO
Avv. EMILIO TANFULLA
- *Sezione Giovani APF*
Avv. Daniela Marchiori - *Portavoce*
Dott.ssa Stefania Bonetalli
Avv. Mirko Brignoli
Avv. Martina Callioni
Dr. Luca Di Nardo
Dott.ssa Giada Gasparini
Dott.ssa Alessandra Perletti
Avv. Carlo Pressiani
Dott.ssa Margherita Tucci

Questo numero è stato stampato in 3.100 copie.
È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo
e ai praticanti Avvocati iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari
di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera
riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare
altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo
preciso presso la nostra sede.

Se qualcuno non desidera riceverlo,
lo comunichi all'Associazione.

Foto e pubblicità a cura di Giovanni Bertino e Barbara Bari
Progetto Grafico: GF Studio - Seriate (Bg)
Stampa: Algigraf - Brusaporto (Bg)

Sommario

aprile 2016 | numero 77

La deriva autoritaria del CNF	3
Quos vult Iupiter perdere, dementat prius	4
La giovane avvocatura e il problema dei "sans papier"	6
Protocollo per i rapporti con i praticanti	8
Orari tribunale	9
Suite Bergamasque OPUS 57	10
Il Consiglio Nazionale Forense e i regolamenti di attuazione della l. 247/2012: una storia travagliata	11
Cortesia cortesemente imposta	13
AAA cercasi lavoro serale per permettersi la pratica forense	14
Il praticante ed il lavoro subordinato: incompatibilità ed eccezioni	15
Striscia la notizia... del Foro	17
Super partes penale	18
L'avvocato Donovan, un "uomo tutto di un pezzo"	19

La deriva autoritaria del CNF

IL DUBBIO E I GETTONI

Stiamo assistendo da tempo allo strabordante protagonismo del Consiglio Nazionale Forense. Il CNF, come sapete, grazie anche alla legge professionale pensata, ideata e voluta dallo stesso CNF, si è fatto legislatore con potere regolamentare, detentore del potere esecutivo e, quale Giudice di secondo grado, del potere giudiziario; ora, come pure certamente saprete, è diventato anche editore, riunendo in sé quindi tutti i quattro poteri. In questi giorni sta infatti vedendo la luce un quotidiano cartaceo, che sarà venduto in edicola in sei città italiane, denominato "Il Dubbio"; il giornale sarà disponibile anche con abbonamento via WEB (gli Ordini sono stati invitati a procedere ad abbonamenti di massa degli iscritti) e dovrebbe essere creata persino una WEB TV. Il tutto finanziato da una Fondazione integralmente controllata dal CNF.

Il costo previsto sarà di circa un paio di milioni.

Il motivo è chiaro ed evidente a tutti e persino esplicitamente dichiarato: deve essere il CNF a portare e rappresentare la sola "voce dell'avvocatura".

In altre parole il CNF (detentore del potere regolamentare, di quello esecutivo e di quello giudiziario, ora editore e quant'altro) si arroga in modo esplicito anche il diritto di rappresentanza dell'avvocatura e ciò sopra ed oltre ogni altra componente, tenuta in pochissimo conto, nei confronti del mondo esterno ed in particolare del potere politico.

Il tutto basandosi su una elezione di secondo grado ed effettuata per tutt'altri scopi: chi di voi ad esempio conosce o sa anche solo chi sia il rappresentante del nostro Distretto all'interno del CNF?

L'autocrazia e l'autoreferenzialità di questo CNF è anche perfettamente descritta dalla vicenda dei "gettoni", ovvero della decisione, punto di svolta e di rottura delle nostre tradizioni, di concedere ai membri del CNF oltre che un generoso - e dovuto - rimborso spese anche un altrettanto generoso compenso economico.

La cosa che maggiormente sorprende è che il CNF abbia deciso di remunerare il lavoro dei Consiglieri (90.000 Euro annui per il Presidente e 70.000 Euro per il Vice Presidente) già per il Consiglio in carica, con un evidenterissimo e poco gradevole conflitto di interessi.

E che deve dirsi della proterva quanto perdente battaglia



combattuta, sempre a nome nostro e con i nostri soldi, contro l'Autorità Antitrust, battaglia che ha comportato come conseguenza multe a nostro carico per circa due milioni di Euro, riconosciute legittime dal Consiglio di Stato?

ANF è l'unica Associazione che abbia ad oggi avuto il coraggio di prendere esplicitamente ed apertamente posizione contro questa deriva.

Lo ha fatto impugnando in sede giurisdizionale diversi dei Regolamenti del CNF e ciò non per aprioristico partito preso ma per le profonde criticità che caratterizzavano tali Regolamenti e lo ha definitivamente riconfermato con forza nel corso dell'ultimo Consiglio Nazionale tenutosi a Roma nei giorni del 5 e del 6 marzo scorso. ANF ritiene infatti che non vi sia altra strada se non quella di chiedere con forza una modifica della Legge professionale che comporti una radicale revisione del Consiglio Nazionale Forense prevedendone l'elezione diretta da parte dei Colleghi, rendendo finalmente democratica e trasparente la rappresentanza secondo il principio "un avvocato, un voto".

Nel corso del Consiglio è stata presa un'altra decisione per nulla facile ed ancor meno indolore per chi conosca la nostra storia: quella di esprimere un giudizio ed una prognosi, purtroppo negativi, sull'esperienza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, ritenendola un'esperienza ormai conclusa e non completamente riuscita.

Franco Uggetti

Quos vult Iupiter perdere, dementat prius

Il Consiglio Nazionale Forense pubblica un quotidiano 'politico' e si dota di congrue indennità di carica e di cospicuo gettone di presenza mentre la Cassa di previdenza compra per 92 milioni di sterline un immobile acquistato due anni prima dal venditore per 68.

Ho avuto modo di dire la mia su 'Il Dubbio' in altra sede. Devo tornare sull'argomento perché la pubblicazione di un quotidiano 'politico' da parte dall'organo giurisdizionale dell'avvocatura mi pare la manifestazione di una crisi di identità e di uno scarso rispetto dei valori della democrazia. Il CNF, per quanto riguarda il governo dell'avvocatura, racchiude in sé i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, nella classica ripartizione di Montesquieu, il quale, affermando che il "potere assoluto corrompe assolutamente", sosteneva anche che condizione oggettiva per l'esercizio della libertà del cittadino, è che questi tre poteri restino nettamente separati. Ora, un organismo che racchiude in sé un potere così ampio vuole anche esercitarne il controllo attraverso la stampa, cane da guardia delle deviazioni del potere. Infatti nella presentazione dell'iniziativa il CNF afferma che il quotidiano *"si occuperà di politica e di giustizia, di esteri, di cronaca, di cultura e di spettacoli"* e che *"lo farà in modo semplice, indipendente, e cercando sempre di rispettare l'oggettività e di ricercare la verità"*.

Valuteremo in seguito la credibilità dell'impegno, perché prima si deve premettere qualche annotazione sui costi, fattore molto importante perché siamo noi a pagare.

Dall'ultimo bilancio consuntivo (2014) del Consiglio Nazionale Forense risulta che i ricavi per i contributi versati degli avvocati italiani attraverso gli Ordini territoriali ammontano ad € 9.871.373 (a testa: € 25,83 per gli ordinari ed € 51,66 per i cassazionisti), con un avanzo di gestione di € 2.148.288, che contribuisce ad aumentare il patrimonio netto accumulato alla non indifferente somma di € 18.453.136. Ma il patrimonio virtuale è maggiore perché si devono aggiungere i crediti che il CNF vanta nei confronti degli Ordini Forensi, crediti che hanno raggiunto la bella cifra di € 11.352.573. I dati riportati dimostrano che il CNF, oltre a non saper recuperare un'ingente porzione di patrimonio, sta

accumulando denaro degli avvocati contribuenti senza sapere dove metterli ed è forse proprio da questi numeri che nasce la bella idea de "Il Dubbio".

Quale mezzo più efficace per spendere gli avanzi di gestione e azzerare il patrimonio accumulato e quello da recuperare?

Infatti, per l'iniziativa, il bilancio di previsione prevede che la stampa e la distribuzione del quotidiano costi € 1.599.000. Il Dubbio dovrebbe avere una redazione di una dozzina di persone guidata dal direttore Piero Sansonetti, giornalista che ha condiretto, diretto e fondato vari giornali di sinistra come "L'Unità", "Liberazione", "Gli Altri" e, da ultimo, "Il Garantista", quotidiano morto e sepolto dopo circa un anno di vita stentata, e che è stato accusato persino di *"funzionalità berlusconiana"*. La tiratura sarà di 6.000/10.000 copie distribuite in edicola in una decina delle principali città italiane al prezzo di € 1,50 (abbonamento annuo € 150) ed una edizione on.line.

Questi i numeri, ma, riprendendo il filo di quanto scritto più sopra, mi chiedo come si comporterà "Il Dubbio" in caso di conflitto fra quanto sostiene il CNF e l'opinione di altre organizzazioni forensi sugli argomenti controversi?

I GETTONI DI PRESENZA

Un esempio che viene all'occhio proprio in questi giorni è costituito dal "Regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza", varato l'11 dicembre 2015 dal CNF e i cui *"effetti economici...decorrono dal giorno 1 gennaio 2016"*, quindi operativo anche per coloro che lo hanno votato. Nel suggestivo documento si leggono alcune interessanti disposizioni, di poco rilievo nel complesso dei benefici contemplati, ma che non possono essere sotto-ciute: a) il rimborso chilometrico per i viaggi in automobile è stabilito in 1/3 del costo della benzina verde, anziché in 1/5 stabilito dall'art. 27 del D.M. n. 55/2014 (Regolamento dei parametri sui compensi per la professione forense); b) le spese di pernottamento prevedono la "sistemazione in albergo di 4 o 5 stelle", anziché in alberghi di 4 stelle come disposto nell'art. 27 sopra citato e come in vigore presso la Cassa Forense (fondazione privata e non ente pubblico non economico come il CNF); il rimborso dei pernottamenti è autorizzato solo se l'at-

tività istituzionale inizia prima delle ore 10.30 del mattino per la notte antecedente e termina dopo le ore 17.00 per la successiva, orari di inizio e termine dei lavori un poco strani anche per Roma.

Peraltro le somme importanti riguardano il gettone di presenza annuale forfettario, riconosciuto, oltre alle spese, al presidente (€ 90.000), ai vicepresidenti (€ 50.000), al segretario (€ 70.000) e al tesoriere (€ 50.000). Agli altri 28 consiglieri invece viene riconosciuto solo (?) un gettone di presenza di € 650,00 per un massimo di 38 fra sedute amministrative (16) e udienze giurisdizionali (22).

Per una valutazione della congruità di tali gettoni faccio riferimento a quelli della Cassa di Previdenza, che, oltre ad essere privata, gestisce un patrimonio di 10 miliardi di euro con le conseguenti responsabilità ed è un'azienda che ha circa 280 dipendenti. Alla Cassa i compensi sono i seguenti: presidente € 72.300, i due vicepresidenti € 56.800 e gli otto consiglieri € 41.300. L'indennità di presenza è di € 413 per un tetto massimo di 25 gettoni per i consiglieri d'amministrazione e di 15 per i delegati.

Il Regolamento è stato contestato vivacemente da singoli, Ordini e associazioni. Cosa scriverebbe *"Il Dubbio"* su questa vicenda? Sosterrebbe la legittimità e l'opportunità della decisione del CNF o cercherebbe *"di rispettare l'oggettività"* valutando negativamente un comportamento incomprensibile in un momento di così grave crisi dell'avvocatura?

Si tenga presente che fra i costi del quotidiano e l'introduzione delle indennità di presenza il bilancio preventivo del CNF si chiude con un 'disavanzo finanziario di parte corrente pari ad € 1.599.000', e che i Revisori dei Conti 'esprimono parere favorevole...subordinato alla previa destinazione degli avanzi 2014 e 1015 a copertura del disavanzo...con la raccomandazione di procedere alle spese programmate di natura anche patrimoniale, solo dopo aver provveduto alla copertura del disavanzo...".

L'IMMOBILE LONDINESE DA 117 MILIONI DI EURO

Sulla bella torta preparata dal CNF mancava la ciliegina. Ci ha pensato Cassa forense, che con il fondo immobiliare *"Cicerone"* ha acquistato un immobile a Londra per 92 milioni di sterline (circa 117 milioni di euro). Del fondo *"Cicerone"* e della SGR Fabrica che lo gestisce ho già scritto nel n. 72 di D&R. Per memoria di chi legge i soci di Fabrica sgr sono: FINCAL spa (Gruppo Caltagirone) 49,99%, Monte de' Paschi 49,99%, Alessandro Caltagirone 0,02%. Perché richiamo l'attenzione su questo acquisto di un prestigioso immobile al centro di Londra?



Il patrimonio immobiliare della Cassa non è percentualmente molto rilevante nei confronti degli investimenti finanziari, raggiungendo a malapena il 5/6% del patrimonio complessivo a fronte di asset che in altre casse privatizzate raggiungono il 30% sino al 48%. Salta peraltro all'occhio che impegnare in un unico immobile una somma tanto elevata aumenta notevolmente il livello di rischio dell'investimento. L'operazione ha, però, altre connotazioni preoccupanti, che emergono dai comunicati di Fabrica sgr e da vari interventi circolati in questi giorni.

L'immobile è pervenuto al fondo Cicerone dal fondo Meyer Bergman, che lo aveva acquistato nel marzo del 2014 dalla tedesca IVG Immobilien per 68 milioni di sterline, la quale, a sua volta, lo aveva rilevato circa cinque anni fa dalla britannica Crown Estate per 35 milioni. Se queste notizie sono esatte sembra anche a un profano come il sottoscritto che l'incremento di valore sia abnorme e non sia compatibile neppure considerando che il mercato immobiliare londinese ha un alto indice di volatilità oltre che essere in piena bolla speculativa. Se si considera infine che sull'immobile "è in essere un contratto di *leasehold long-term* (oltre 100 anni) con The Crown Estate" (la venditrice del 2010?), qualche dubbio (ogni riferimento al quotidiano è assolutamente voluto) sulla convenienza dell'affare è del tutto legittimo.

Penso che sul punto sarebbe interessante conoscere quale sia stato il parere del Comitato Investimenti del fondo Cicerone sull'acquisto.

Carlo Dolci

La giovane avvocatura e il problema dei “sans papier”

Il 17 marzo a Bergamo l'Associazione Nazionale Forense ha dibattuto sul tema degli avvocati dipendenti e sugli aspetti previdenziali connessi.

L'Associazione Nazionale Forense fin dalla fase preparatoria all'emanazione della nuova legge professionale aveva sollevato il problema degli avvocati collaboratori di uno studio legale, senza proprie pratiche e, quindi, chiamati *sans papier*, parafrasando la condizione degli immigrati irregolari che arrivavano in Francia, senza carta, senza documenti e senza futuro. In particolare ricordo il convegno dal titolo *‘Il calvario dei giovani avvocati senza welfare e senza clienti’* organizzato dall'Associazione Nazionale Forense nel 2010 a Firenze. A distanza di anni l'ANF ha inteso abbassare il suo livello di attenzione e impegno sul tema degli avvocati *sans papier* e il 17 marzo a Bergamo ha organizzato un convegno di rilevanza nazionale, a cui ha partecipato oltre al Segretario Luigi Pansini, anche il presidente di Cassa Forense Nunzio Luciano, il Presidente di Confprofessioni Gaetano Stella e il giuslavorista Emanuele Spata, consigliere nazionale di ANF.

Il problema degli avvocati dipendenti si è aggravato in conseguenza della disciplina dell'art. 21 della legge professionale, che stabilisce i criteri in base ai quali verificare l'esercizio effettivo della professione forense e, per di più, fissa il principio dell'automatica iscrizione alla Cassa Forense degli iscritti all'albo.

Negli ultimi anni è cresciuto a dismisura il numero degli avvocati con un cliente unico, di fatto dipendenti di uno studio legale, che hanno un reddito pressoché sovrapponibile al volume di affari iva.

È quindi opportuno riflettere, come proposto dall'ANF sin dal 2010, se istituire un albo separato degli avvocati dipendenti, anche per venire incontro alle esigenze previdenziali di tale categoria di colleghi, che sono non solo senza propri clienti, ma anche senza tutele nei confronti di chi utilizza il loro lavoro, sono precari e il loro futuro è a rischio per l'esiguità della futura pensione ipotizzabile.

Tuttavia, proprio la nuova legge professionale agli artt. 2 e 18 impedisce la realizzazione di un rapporto di dipendenza per gli avvocati, nonostante sia sotto gli occhi

di tutti che molti colleghi, soprattutto giovani, lavorano esclusivamente per uno studio legale, non hanno clienti e, anzi, nella maggior parte dei casi gli è impedito di averne e, quindi, sono di fatto dei veri e propri lavoratori subordinati.

Un intervento sull'attuale disciplina normativa per regolamentare la fattispecie degli avvocati *'sans papier'* e migliorarne la condizione non può prescindere dalla regolamentazione della materia esistente negli altri stati europei.

In Francia, che ha un sistema giuridico simile a quello italiano, la professione può essere esercitata in diversi modi, singolarmente, in forma associata, quale collaboratore o come salariato. Esistono due contratti, quello dei collaboratori che è negoziato singolarmente ma sulla base di uno standard approvato dalle singole regioni, e quello dei salariati che rappresenta un vero e proprio contratto collettivo nazionale, negoziato dal Conseil National des Barreaux, e dai ministeri della Giustizia e del Lavoro.

Anche in Germania, Inghilterra e Spagna è prevista la figura dell'avvocato salariato.

Tanto premesso, è indubbio che il rapporto di lavoro degli avvocati inseriti negli studi legali e svolgono attività sull'altrui clientela è senz'altro iscrivibile in un rapporto di lavoro subordinato e non certo di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 cod. civ.

A tal proposito la giurisprudenza, chiamata ad esprimersi in merito ad altre professioni intellettuali che ammettono il rapporto di subordinazione (come ad esempio i giornalisti o i geometri), ha affermato che sono configurabili gli estremi della subordinazione ove vi sia stabile inserimento della prestazione resa nell'organizzazione aziendale, l'erogazione costante di un compenso mensile in misura determinata, nonché l'osservanza di un orario lavorativo fisso, ben potendo le direttive impartite dal datore di lavoro connotarsi di maggiore flessibilità rispetto ad altri tipi di lavoro. In tal senso si veda ad esempio Cass. Civ., Sez. Lav., 2 aprile 2009, n. 8068.

Nel caso dei giovani avvocati *sans papier* credo sia indiscutibile che questi si trovino nelle seguenti condizioni: a) lavorano esclusivamente per la clientela dell'avvocato

che li ospita; b) ricevono una retribuzione fissa e predefinita mensile; c) sono sottoposti alle direttive del titolare di studio; d) hanno di fatto l'obbligo di rispettare un orario di lavoro; e) nella maggior parte dei casi hanno il diritto di godere di periodi di ferie determinati dallo studio; f) hanno continuità nella prestazione lavorativa; g) sono inseriti all'interno dell'organizzazione di studio. Nella situazione attuale il giovane avvocato *sans papier*, pur essendo assimilabile ad un lavoratore subordinato, è totalmente privo di garanzie. Per esempio non ha diritto neppure ad un preavviso, che pure non si nega né ad un collaboratore domestico, né ad un dirigente, categorie licenziabili *ad nutum*. Il collaboratore dello studio legale, inoltre, non ha un *welfare* che lo tenga protetto da malattie e per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, la pensione che maturerà non gli garantirà nemmeno la conservazione dello stato sociale raggiunto. La situazione che si è venuta a creare ha, di fatto, determinato lo scadimento delle condizioni di lavoro dei giovani avvocati, oltre ad un aumento a dismisura della classe forense. Invero gli avvocati si sono spesso avvalsi di manodopera a basso costo per lo svolgimento delle attività più disparate, ivi comprese quelle di cancelleria, che, se fossero affidate ad una segretaria, comporterebbero costi ben più elevati, posto che ad un dipendente spetta uno stipendio più elevato e dei contributi previdenziali non indifferenti. Un ulteriore effetto collaterale che si è determinato è quello dell'atomizzazione degli studi legali. Infatti molto spesso i *sans papier*, piuttosto che sottostare a condizioni di lavoro obiettivamente disagiati, preferiscono intraprendere un'autonoma carriera con tutti i rischi del caso, soprattutto in un momento di crisi economica. Il fenomeno è tanto più preoccupante nella situazione attuale, in cui la globalizzazione impone invece un aumento della dimensione degli studi legali e la specializzazione dei suoi componenti.

Per porre rimedio alla difficile condizione dei *sans papier*, come ha proposto il collega Emanuele Spata: basterebbe introdurre un secondo periodo all'art. 19, comma 1, l. 247/2012 dal seguente contenuto: *'in deroga a quanto stabilito dall'art. 18 la professione di avvocato è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato alle dipendenze o con il coordinamento di un altro avvocato o di un'associazione professionale, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato subordinato o parasubordinato riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense'*. La modifica ha il pregio in realtà di rendere legittima una situazione venutasi a creare

nei fatti e di porre al riparo tanto i giovani avvocati quanto gli studi che utilizzano tale attività da effetti collaterali non voluti.

Ovviamente il rapporto di lavoro che si verrebbe a creare sarebbe diverso rispetto a quello degli operai e degli impiegati, e assomiglierebbe di più a quello del dirigente. In tale ottica sarebbe inevitabile garantire il diritto ad avere un preavviso di una certa consistenza in caso di risoluzione del rapporto, ma non certamente quello alla ricostituzione del rapporto, dovendosi ritenere risolubile *ad nutum* il rapporto di lavoro.

Una volta creata tale nuova fattispecie di lavoro subordinato, bisognerebbe pensare alle sue ricadute a livello previdenziale.

A tal proposito si osserva che il sistema della Cassa Forense presuppone che la maggioranza degli iscritti alla Cassa provveda a costituire la cosiddetta riserva matematica utile a coprire gli esborsi per le prestazioni previdenziali dirette e quelle di reversibilità, e che con il contributo di solidarietà si vada a coprire le frange marginali di chi non riesce, per qualsivoglia motivo, a costituire tale riserva.

Tanto premesso, ragioni di giustizia sociale vogliono che venga garantito un minimo di pensione anche a coloro che versano il minimo, ma se tale minimo non consente la costituzione della riserva matematica il sistema tenderà a crollare se il numero dei contribuenti minimi dovesse superare la soglia della riserva matematica costituita con i contributi di solidarietà. In sostanza tanto più la professione forense si avvierà verso la sua proletarizzazione tanto più il suo sistema previdenziale rischierà l'implosione. Per quanto riguarda gli avvocati *sans papier*, il loro reddito è il più delle volte assai modesto e di poco supera i minimi previsti per l'iscrizione alla cassa. Di conseguenza gli stessi non saranno mai in grado di costituire la riserva matematica utile a supportare le erogazioni previdenziali che il sistema riconosce loro. In questo modo poi si pone a carico di tutta la collettività degli avvocati il peso della previdenza di colleghi il cui lavoro, di fatto subordinato, va a vantaggio degli studi che li utilizzano. Un criterio di giustizia sociale dovrebbe indurre ad imporre a questi studi professionali il pagamento, ad un fondo separato, sempre all'interno della Cassa Previdenziale forense, di contributi percentuali sulla retribuzione corrisposta al giovane collega, che garantiscano la costituzione di una rendita matematica tale da assicurarli anche in un futuro remoto il mantenimento dello standard sociale raggiunto.

Giovanni Bertino

Protocollo per i rapporti con i praticanti

Pubblichiamo le linee guida che l'Associazione Provinciale Forense ha adottato nel corso dell'ultima assemblea, per regolamentare il rapporto tra l'avvocato dominus ed il praticante avvocato. Non si tratta di regole assolute, ma di concreti propositi volti ad assicurare la dignità del tirocinio professionale dei praticanti, e che l'APF si impegna a far condividere ai propri iscritti.

Obiettivo dell'APF è anche quello di sollecitare il Consiglio dell'Ordine ad effettuare controlli mensili a campione presso gli avvocati che hanno praticanti nel proprio organico segnalando agli organismi distrettuali di disciplina l'elusione o la violazione delle normative regolanti il tirocinio professionale, con particolare riferimento all'obbligo di riconoscimento del compenso.

VISTO

l'art. 41 comma 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15, valido ma non ancora efficace) ed i suoi principi ispiratori che incentivano la formazione e la selezione degli avvocati, anche attraverso la possibilità, decorso il primo semestre e con apposito contratto, di riconoscere al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello Studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello Studio da parte del praticante avvocato;

l'art. 40 del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 - recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, secondo cui l'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio;

l'art. 6 comma II del regolamento della pratica forense approvato con delibera del COA di Bergamo aggiornato al 15.12.2015, secondo cui per l'attività effettivamente svolta a favore dello Studio dal conseguimento del patrocinio deve essere riconosciuto al praticante un compenso equo e proporzionato all'effettivo apporto professionale ricevuto; l'art. 2 dello Statuto della Associazione Provinciale Forense secondo il quale l'Associazione ha la rappresentanza degli associati per il perseguimento anche della tutela degli interessi professionali, morali ed economici dei propri iscritti;

CONSIDERATO

che l'Associazione Provinciale Forense di Bergamo – Sezione Giovani ritiene:

- A) di dover far fronte al dilagare di prassi contrarie ai principi ed alle norme guida regolanti lo svolgimento del tirocinio forense attraverso azioni che trovino riscontro anche all'interno del Consiglio dell'Ordine di Bergamo;
- B) di dover incentivare l'accesso alla professione forense, senza distin-

zioni di censo e su base meritocratica, tale da garantire un sensibile innalzamento della qualità del tirocinio professionale;

C) di promuovere concretamente il conseguimento delle finalità del tirocinio professionale come delineate dagli articoli sopra richiamati; che è interesse dell'Associazione Provinciale Forense di Bergamo:

- A) dare risposta alle istanze della Sezione Giovani per come sopra delineate;
- B) dare risposta ai bisogni dei praticanti avvocati affiancandoli nel perseguimento degli obiettivi delineati dalle norme dettate dal Codice Deontologico Forense e dalla Legge Professionale Forense;
- C) dare pienezza di contenuto, nel rispetto dello Statuto, agli interessi dei propri associati ritenendo moralmente, professionalmente ed economicamente utile agli associati di Associazione Provinciale Forense, e agli avvocati tutti, un accesso alla professione di praticanti meritevoli, preparati, ed effettivamente avviati alla professione forense;
- D) promuovere un vero riconoscimento professionale del praticante avvocato.

Tutto ciò visto e considerato,

l'Associazione Provinciale Forense di Bergamo.

ADOTTA LE SEGUENTI LINEE GUIDA

- 1) Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute, per l'attività svolta nell'interesse dello Studio, a fronte del tirocinio professionale effettuato.
- 2) Decorsi i primi sei mesi di pratica, l'Associazione Provinciale Forense considera congruo e corretto il riconoscimento, mediante apposito contratto, di un compenso minimo pari a € 500,00 qualora siano svolte almeno trenta ore settimanali nell'interesse dello Studio.
- 3) Fermo restando quanto stabilito al punto 2, qualora il praticante dovesse apportare nuova clientela allo Studio presso il quale svolge il tirocinio professionale, il dominus potrà, liberamente pattuendola con il praticante avvocato, condividere con quest'ultimo una partecipazione per l'apporto professionale dato allo Studio sul singolo caso.
- 4) Essendo interesse morale dei propri associati il riconoscimento della dignità del tirocinio professionale dei praticanti, l'Associazione Provinciale Forense si impegna a far condividere ai propri iscritti il rispetto delle presenti linee guida.
- 5) In ottemperanza agli articoli da 1 a 3, l'Associazione Provinciale Forense, si impegna a sollecitare il Consiglio dell'Ordine affinché, in applicazione del proprio regolamento per lo svolgimento della pratica professionale, effettui controlli mensili a campione presso gli avvocati che hanno praticanti nel proprio organico, segnalando agli Organismi Distrettuali di Disciplina ogni elusione e/o violazione delle normative regolanti il tirocinio professionale, in particolare rispetto all'obbligo di riconoscimento di un compenso.
- 6) L'Associazione Provinciale Forense si impegna altresì a formulare una proposta di modifica del regolamento della pratica forense approvato.

Orari tribunale

Civile	Piano/Stanza	Lunedí	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI	3°/311	-	9.30-12.30	-	9.30-12.30	-
DECRETI INGIUNTIVI	3°/306-308	-	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30
CANCELLERIA I SEZIONE (sportello)	3°	-	9.30-12.00	9.30-12.00	9.30-12.00	9.30-12.00
CANCELLERIA I SEZIONE (depositi) (Massaro)	3°/319	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30
CANCELLERIE II E IV SEZIONE (sportello)	3°	-	9.00-12.00	9.00-10.30	9.00-10.30	9.00-12.00
CANCELLERIA II SEZIONE (depositi) (Di Guida)	3°/315	9.30-12.30	9.30-12.30	-	9.30-12.30	9.30-12.30
CANCELLERIA IV SEZIONE (depositi) (Manzoni)	3°/320	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30
CANCELLERIE III SEZIONE (sportello)	3°	-	9.00-12.00	9.00-10.30	9.00-10.30	9.00-12.00
CANCELLERIA III SEZIONE (depositi) (Gravino)	3°/321	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30
DIVORZI E SEPARAZIONI (depositi) (Bava)	3°/313	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30
DIVORZI E SEPARAZIONI (Cannavale)	3°/316	-	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30
ESECUZIONI IMMOBILIARI	1°/109	-	9.30-12.00	-	9.30-12.00	-
ESECUZIONI MOBILIARI	1°/105-106	-	9.30-12.30	9.30-12.30	-	9.30-12.30
FALLIMENTI (Petrella)	3°/355	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	10.30-12.30
FALLIMENTI (Rota-Capelli)	3°/359	10.00-11.30	10.00-11.30	10.00-11.30	10.00-11.30	-
FALLIMENTI (Omologa concordati)	3°/315	9.30-12.30	9.30-12.30	-	9.30-12.30	9.30-12.30
G.D.P. (DECRETI INGIUNTIVI)	1°/125	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30
G.D.P. (CIVILE)	1°/132	8.30-12.30	8.30-12.30	-	8.30-12.30	8.30-12.30
ISCRIZIONI A RUOLO (Perretta)	3°/310	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30
RUOLO GENERALE	3°/309	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30
LAVORO (sportello)	2°/209bis	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30	8.30-12.30
LAVORO (cancelleria)	2°/205	9.30-13.00	9.30-13.00	9.30-13.00	9.30-13.00	9.30-13.00
UFFICIO SENTENZE	3°	9.30-12.30	9.30-12.30	-	-	-
U.N.E.P.	Terra	9.00-11.00	9.00-11.00	9.00-11.00	9.00-11.00	9.00-11.00
VOLONTARIA GIURISDIZIONE (amm. sostegno) (Mezzanotte)	3°/302	-	9.30-12.30	9.30-12.30	-	9.30-12.30
VOLONTARIA GIURISDIZIONE (depositi) (Lancia)	3°/301	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30
VOLONTARIA GIURISDIZIONE (rich. copie e consultaz.) (Azzola)	3°/304	-	9.30-12.30	9.30-12.30	-	9.30-12.30

Penale	Piano/Stanza	Lunedí	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
RUOLO GENERALE GIP/GUP	2°/222	-	9.30-12.30	9.30-12.30	-	9.30-12.30
CANCELLERIE GIP/GUP	2°	-	9.30-12.30	9.30-12.30	-	9.30-12.30
DECRETI PENALI (opposizioni) (Tiraboschi)	2°/225	-	9.30-12.30	9.30-12.30	-	9.30-12.30
DECRETI PENALI (consultazione fascicoli) (Locatelli)	2°/224	-	9.30-12.30	9.30-12.30	-	9.30-12.30
CANCELLERIE DIBATTIMENTO COLLEGIALE+ASSISE (Lombardo)	2°/247	-	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30
CANCELLERIE DIBATTIMENTO MONOCRATICO	2°/202-204	-	9.00-12.30	9.00-12.30	9.00-12.30	9.00-12.30
CANCELLERIA DIBATTIMENTO MONOCRATICO	2°/233-239	-	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30	9.30-12.30
UFFICIO SENTENZE DIBATTIMENTO (sportello)	2°/244	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00
G.D.P. (PENALE)	1°/121-123	-	9.30-12.30	-	9.30-12.30	9.30-12.30
U.E.P.E. (Pzza della Libertà)	Terra	9.00-15.00	9.00-15.00	9.00-15.00	9.00-15.00	9.00-15.00

Procura della repubblica (P.zza Dante)	Piano/Stanza	Lunedí	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
SPORTELLI	Terra	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00
DEPOSITI/INFORMAZIONI PROCEDIMENTI	Terra/14-21	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00
SEGRETERIE PM	1°-4°	10.00-12.00	10.00-12.00	10.00-12.00	10.00-12.00	10.00-12.00
UFFICIO PREDIBATTIMENTALI	Terra	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00
GIUDICE DI PACE	Terra/8	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00
UFFICIO 415 BIS	Terra/2	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00

Altri uffici (via Borfuro)	Piano/Stanza	Lunedí	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
ORDINE DEGLI AVVOCATI	Quarto	8.30-13.00	8.30-13.00	11.30-13.00	8.30-13.00	8.30-13.00
ORGANISMO DI MEDIAZIONE	Quarto	10.00-12.00	10.00-12.00	-	10.00-12.00	-
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE (fotocopie)	2°/205bis	9.00-12.30	9.00-12.30	9.00-12.30	9.00-12.30	9.00-12.30

> OPUS 58



1 - Prelude

Narra Aristotele ne *'La costituzione degli ateniesi'*: "...si verificò che i cittadini più onesti non avevano più una guida, tuttavia divenne loro capo Cimone, figlio di Milziade, che era troppo inesperto e aveva iniziato tardi la vita politica".

Lo stagirita, secondo noi, abbina correttamente l'inesperienza all'interessamento tardivo per l'attività politica. Se ne deduce che è consigliabile occuparsi sin da giovani dei problemi della *'polis'*. I meccanismi della politica, anche forense, bisogna impararli presto altrimenti si fanno danni alla comunità e a sé stessi.

E gli anziani devono favorire in ogni modo che i giovani facciano esperienza.

Anche lasciando loro spazio e proteggendogli le spalle. Come mi dicono sia accaduto sino ad oggi a Bergamo in APF.

Con la speranza che sia un comportamento consolidato

2 - Menuet

Il primo Presidente della Corte di Cassazione ha affermato che i contrasti giurisprudenziali della Suprema Corte sono *ineliminabili perché "non si può comprimere il soggettivismo ideologico del giudice"*. Capito? Il giudice non deve valutare i fatti e applicare la legge con obiettività, ma secondo le sue tendenze caratteriali e le sue convinzioni 'ideologiche'.

Se può essere vero che alcuni giudici (non tutti fortunatamente) non riescono a controllare il loro *"soggettivismo ideologico"*, nel dichiararlo apertamente non si dimostra saggezza ed equilibrio, doti essenziali di un giudice, che voglia essere ossequente al significato letterale della parola *'giurisprudenza'*.

Fortunatamente un altro magistrato famoso, Edmondo Bruti Liberati, a proposito dell'eventuale mancanza di una norma specifica sulla *'stepchild'*, afferma senza esitazioni che "i giudici faranno riferimento all'evoluzione interpretativa e ai principi dettati dalla Consulta e dalle Corti europee dei diritti e non si faranno di certo influenzare dalle ideologie personali". A chi credere?

3 - Clair de lune

La debolezza della legge forense, la 247/2012, si rivela sempre di più.

Aver rimesso l'applicazione di norme generali ad una quantità industriale di regolamenti da emanarsi da parte del Ministero della Giustizia o del Consiglio Nazionale Forense ha determinato un guazzabuglio normativo inaccettabile. Ogni regolamento, quasi sempre mal-

scritto, sollecita l'impugnazione di questa o quella parte dell'avvocatura che si sente in qualche modo danneggiata o discriminata. La giurisdizione adita, sia civile che amministrativa, decide con i tempi e con le decisioni contraddittorie del nostro inefficiente sistema giudiziario.

E così si vive nell'incertezza normativa più assoluta, che si aggiunge, drammaticamente, a quella economica di una categoria in crisi.

4 - Passepied

Il demenziale regolamento per l'elezione dei Consigli dell'Ordine degli avvocati è passato indenne all'esame preliminare del TAR Lazio, che ha respinto l'istanza di sospensiva. Chi legge la decisione può rendersi conto dell'improbabilità che la giustizia italiana possa essere riformata. Non si discute del merito, ma della forma. Se coloro che stendono le decisioni non imparano a scrivere in modo semplice, chiaro e conciso, le impugnazioni saranno sempre giustificate e, quindi, saranno inevitabili i processi mai conclusi, che, come si celia, allungano la vita dei contendenti. Il cardinal Richelieu (uno che se ne intendeva) affermava: *"Datemi sei righe scritte dal più onesto degli uomini, e vi troverò una qualche cosa sufficiente a farlo impiccare"*.

Cosa succederebbe al giudice che ha steso la decisione del TAR del Lazio se fossero ancora di moda i metodi spicci del tempo di Richelieu?

*Claude Debussy
St. Germain-en-Lay
23 febbraio 2013*

Il Consiglio Nazionale Forense e i regolamenti di attuazione della l. 247/2012: una storia travagliata

ANCHE IL REGOLAMENTO DEL CNF N. 1/2015 SUI CORSI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI È STATO IMPUGNATO DA 33 GIOVANI COLLEGGI BERGAMASCHI E MILANESI.

Se da un lato la nuova legge professionale a parole *"...favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito..."* (art. 1, comma 2, lett. d), dall'altro con l'art. 22 e il relativo regolamento attuativo del CNF n. 1/2015 introduce una disciplina che rende particolarmente gravoso e oneroso il conseguimento dell'abilitazione del patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, anche per coloro che erano già iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della nuova legge professionale. Infatti coloro che non avranno conseguito il requisito dei 12 anni di iscrizione all'albo al 2 febbraio 2017, dovranno seguire un percorso ad ostacoli per diventare cassazionisti: preselezione a Roma, 100 ore di corso, sempre in gran parte a Roma, ed esame scritto finale. Il tutto, fra l'altro, se il candidato

avrà i requisiti per accedere alla preselezione, owerosia l'aver patrocinato nei 4 anni precedenti alternativamente 20 appelli penali o 20 ricorsi al TAR o 10 appelli civili.

È, pertanto, sacrosanta e giustificata l'impugnazione al TAR del Lazio del regolamento del CNF n. 1/2015 e dell'art. 22, l. 247/2012 proposta da 33 giovani colleghi di Bergamo e Milano.

Non è sufficiente, come sostenuto propagandisticamente da alcune associazioni, l'aumento da 3 a 4 anni del periodo entro cui conseguire il requisito dei 12 anni di iscrizione all'albo (ora il termine ultimo è stato spostato dal 2 febbraio 2016 al 2 febbraio 2017 secondo un emendamento al mille proroghe approvato in via definitiva dal Parlamento), necessario per ottenere l'iscrizione a semplice domanda nell'albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La modifica della disciplina transitoria non è infatti risolutiva e anzi crea un'ulteriore disparità di trattamento tra categorie di avvocati, favorendone ingiustificatamente solo alcuni, con effetti distortivi della concorrenza.

È, pertanto, apprezzabile l'azione giudiziaria intrapresa dai giovani colleghi bergamaschi e milanesi, che, di là



dal chiedere un trattamento di favore solo per alcuni avvocati, hanno agito nell'interesse di tutti coloro che erano già iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della nuova legge professionale, di cui hanno puntualmente evidenziato alcuni profili di illegittimità costituzionale.

In primo luogo è stata sottolineata la disparità di trattamento tra gli avvocati italiani e gli avvocati stabiliti.

L'art. 9 del D.lgs. n. 96/2001 prevede che l'avvocato stabilito (ossia il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine) possa ottenere l'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori in Italia semplicemente qualora abbia maturato il requisito dei 12 anni di iscrizione nell'albo nazionale di provenienza.

Di conseguenza per l'avvocato stabilito rimane la possibilità di acquisire il titolo di *cassazionista* attraverso la dimostrazione del mero esercizio della professione, peraltro svincolato dalla dimostrazione di un numero minimo di giudizi patrocinati dinanzi alle sedi giudiziarie indicate e per un predeterminato periodo di tempo, con evidente disparità di trattamento rispetto agli avvocati cittadini italiani, per i quali il requisito del mero esercizio della professione non risulta sufficiente per l'accesso all'albo dei *cassazionisti*.

In secondo luogo è del tutto irragionevole l'**applicazione di fatto retroattiva della nuova disciplina**, che si applica anche a coloro che erano già iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della nuova legge professionale. La nuova normativa incide su rapporti amministrativi già in essere e consolidati in funzione dell'abilitazione già conseguita. In sostanza, acquisita l'abilitazione in un dato momento storico, le prerogative e le facoltà che ne derivano sono solo quelle previste e vigenti al momento del conseguimento della stessa.

Pur volendo ammettere che una norma sopravvenuta possa incidere in modo retroattivo sulle situazioni amministrative fondate su provvedimenti amministrativi già efficaci, non può tacersi come i titolari di tali situazioni si trovino in una posizione di legittimo affidamento "rafforzato" proprio dalla sussistenza del predetto rapporto amministrativo.

Orbene, l'art. 22, l. 247/2012 avendo mutato - con effetto retroattivo - il valore (*i.e.* il contenuto giuridico) dell'abilitazione già conseguita, ha violato il principio del legittimo affidamento.

Infatti, è di ogni evidenza come la norma che ci occupa abbia inciso, alterandone la portata, sulle abilitazioni che alla data della sua entrata in vigore erano già state ottenute. In particolare, l'abilitazione conseguita ante art. 22

aveva, per espressa previsione della legge allora applicabile, una portata ben definita: ossia, consentiva già da subito l'iscrizione presso l'Albo degli avvocati e, decorsi dodici anni, consentiva altresì l'automatica (cioè senza ulteriori esami) iscrizioni all'Albo speciale.

Lo si ribadisce, l'unico rimedio per rendere l'art. 22, l. 247/2012 costituzionalmente legittimo non è quello di aumentare la disciplina transitoria da 3 a 4 anni, ma quello di prevedere che la nuova disciplina si applichi solo a coloro che si iscrivono all'albo successivamente alla data di entrata in vigore della nuova legge professionale (2 febbraio 2013).

Da ultimo si stigmatizza l'illegittimità, l'illogicità, l'irragionevolezza e la discriminatorietà dei criteri di accesso alla preselezione per la frequenza della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

L'art. 22, comma 2, prevede quale unico requisito di accesso alla scuola l'iscrizione all'albo di otto anni, demandando al regolamento del CNF la facoltà di individuare meri "*criteri e modalità di selezione per l'accesso*".

Tuttavia, il CNF non si è limitato a individuare i criteri e le modalità per l'accesso, regolando il test preselettivo, ma si è spinto fino a individuare tre ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso fra di loro alternativi, non ammissibili in ragione delle chiare indicazioni normative, ovvero: l'aver patrocinato nei quattro anni precedenti dieci giudizi innanzi ad una Corte di Appello civile o venti giudizi innanzi ad una Corte di Appello penale o alle giurisdizioni amministrative, tributarie o contabili.

Sotto tale profilo il regolamento si appalesa discriminatorio nei confronti della categoria dei cosiddetti '*sans papier*', in quanto non prevede modalità presuntive o alternative di dimostrazione dell'effettività che tenga in considerazione la posizione dei tanti colleghi i quali, collaboratori presso Studi legali, non hanno sempre una formale visibilità e, dunque, pur seguendo la pratica, non risultano individuati nella procura alle liti.

L'Associazione Provinciale Forense non ha fatto mancare il suo sostegno all'impugnazione proposta dai 33 giovani colleghi e ha espresso la sua vicinanza all'iniziativa sostenendo il costo del contributo unificato del ricorso.

Puntualizziamo che il regolamento del CNF n. 1/2015, a riprova della sua lesività soprattutto per le giovani generazioni, è stato impugnato anche dalle sedi dell'Associazione Nazionale Forense di Bari con ricorso al TAR del Lazio e dalle sedi di Napoli e Salerno con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Sono inoltre in fase di redazione numerosi interventi ad *adiuvandum* da parte di altre sedi.

Giovanni Bertino

Cortesia cortesemente imposta

Riprendendo una newsletter del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, precisamente la n. 39/2015, e viste le numerose segnalazioni ricevute a riguardo, cogliamo l'occasione per fare il punto della situazione sull'affaire "copie di cortesia".

In tale newsletter veniva riportata una circolare ministeriale del 23/10/2015 riguardante gli adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico. Al punto n. 4, la medesima tratta delle copie informali, quelle che nel linguaggio comune, in modo assai originale e beffardo, sono diventate le "copie di cortesia". Sul punto la circolare indica che *"la messa a disposizione del giudice di tali copie, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione: giova qui sottolineare soltanto che tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasportati su carta"*.

Da ciò consegue che le copie di cortesia non vanno formalmente inserite nel fascicolo processuale e, quand'anche vengano materialmente inserite, alle medesime non può essere apposto alcun timbro di deposito o equivalente. Sin qui nulla di nuovo rispetto a quanto già sapevamo.

Ciò che tuttavia appare più significativo, sempre al punto 4, è il passo in cui la circolare aggiunge che, *"in considerazione dell'eccezionalità del momento ed anche a prescindere dall'esistenza o meno delle prassi sopra indicate, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di 'file' di grandi dimensioni"*.

Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione".

Questo il contenuto del punto n.4 della circolare ministeriale di cui si consiglia un'attenta lettura.

Duole constatare che i risultati auspicati siano, ancora una volta, lontani dal concretizzarsi. Sono infatti ancora numerosi i casi in cui viene richiesto ai colleghi il deposito di "copie di cortesia", richiesta alla quale risulta assai difficoltoso sottrarsi, pur forti dell'assenza

di qualsiasi previsione normativa a riguardo. Tale difficoltà emerge da quella sottile soggezione data dalla disparità di posizione all'interno del procedimento processuale. Giudice ed avvocato, infatti, non stanno esattamente sullo stesso piano poiché il primo decide sulle istanze del secondo, quest'ultimo difende gli interessi del proprio cliente cercando di ottenere la più favorevole decisione. Diviene quindi limpidamente comprensibile l'infelicità, per non chiamarla altrimenti, dell'espressione "copia di cortesia". Una cortesia, infatti, è una cortesia. Ma quando a chiedere una cortesia è un soggetto che - pur legittimamente - esercita un potere in grado di influire sull'esito del lavoro altrui, la cortesia viene meno o, quantomeno, è una "cortesia imposta". Quale potrebbe essere infatti la conseguenza del diniego di deposito di copie di cortesia? È accettabile il rischio conseguente al non essere cortesi?

Se si aggiunge che la circolare sopra richiamata chiarisce ed invita espressamente le cancellerie a collaborare nei confronti dei giudici che richiedano copie cartacee l'interrogativo sorge spontaneo: perché vengono chieste le copie di cortesia agli avvocati quando la normativa non le prevede ed anzi una circolare ministeriale prevede la collaborazione delle cancellerie in tal senso?

Ebbene, la risposta non è scontata.

Si potrebbe agevolmente rispondere che la responsabilità è totalmente attribuibile ai magistrati ed all'apparato giudiziario ma così non è, o meglio, non è solo così. Molti dei problemi che affliggono la categoria degli avvocati, infatti, sono concausati dai medesimi. È storia nota, infatti, la perdurante assenza di unione nel chiedere il rispetto della legge o anche di semplici regole di buon senso. Gli avvocati, insomma, non fanno eccezione relativamente all'atavico atteggiamento italiano di lamentarsi di tutto e di tutti per poi fare "spallucce" nel momento in cui bisogna concretizzare.

Le copie di cortesia, dunque, sono sicuramente un problema, ma non lo è di meno la frammentazione della nostra categoria che a causa di ciò si trova sempre e solo alla finestra. Se così non fosse le cose andrebbero in modo totalmente diverso. Ed oggi... parleremmo d'altro.

Anonimus

AAA cercasi lavoro serale per permettersi la pratica forense

Il titolo del presente articolo (volontariamente provocatorio), denuncia una situazione di manifesta illogicità nonché di grande difficoltà che vede coinvolta, ancora una volta, la nostra professione.

Eccoci innanzi ad un'irragionevole limitazione introdotta recentemente dal legislatore della tanto "discussa" legge professionale, che entrerà in vigore solo a seguito (ed in ragione) degli attesissimi regolamenti attuativi.

Abbiamo già trattato, fino allo sfinimento, della necessità di pagare i praticanti avvocati e di tutto quanto ci stia dietro; abbiamo cercato di trovare delle possibili soluzioni, fornendo anche strumenti per regolarizzare la posizione (quali una possibile contrattualizzazione del rapporto) e consigliando dei criteri per trovare una quantificazione del dovuto ma, nonostante gli intenti, la situazione non è cambiata di una virgola. Molti sosterranno che non vi è nulla di nuovo, che fin dai tempi della nostra Carta Costituzionale i praticanti avvocati non venivano pagati e pertanto dovevano "arrangiarsi" per qualche anno. Oggi però la situazione è radicalmente cambiata perché (oltre all'aumento smisurato del numero di avvocati, con ovvio decremento della richiesta di "forza lavoro") il giovane praticante, che faceva affidamento sulla possibilità di trovare un lavoro per "arrotondare", dovrà rinunciarvi. Il legislatore ha ritenuto, infatti, che tali professioni/impieghi collidano con la dignità e la professionalità e soprattutto l'indipendenza del ruolo di avvocato.

Si ritiene, infatti, che un praticante avvocato abilitato non

possa svolgere un secondo lavoro, il fine settimana/ovvero in orari compatibili con la sua attività formativa, in quanto soggetto alle stesse preclusioni ed incompatibilità previste per la figura dell'avvocato.

Tralasciando qualsiasi considerazione sul merito di detta limitazione (di cui, francamente, non si comprende il motivo) nonché sul fatto che la figura del praticante abilitato non possa essere in alcun modo equiparata a quella dell'avvocato, a nulla rileva, secondo il legislatore, che tali lavori secondari siano (il più delle volte) l'unico mezzo di sostentamento dei giovani colleghi, impiegati tutto il giorno in studi legali senza alcun riconoscimento economico.

Ma il legislatore non si è fermato a questo, è infatti la stessa legge professionale a prevedere che il praticante abilitato non possa più avere dei clienti propri. Potrà, infatti, sostituire il proprio *dominus* in tutte le cause senza alcun limite di valore ma non assistere personalmente un cliente, né essere inserito nel mandato difensivo. Soprattutto in ambito civile, la legge n. 247/2012 ha previsto la possibilità del praticante avvocato di sostituire il proprio *dominus* in tutti i procedimenti pendenti di fronte al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, senza limiti di valore della controversia, (con la conseguenza che il praticante abilitato potrà svolgere la sua attività anche in cause di valore indeterminabile) né limiti territoriali (presenti, invece, all'art. 8 della legge del 1933 che limitava la possibilità di esercitare il patrocinio all'interno del distretto nel quale era compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro). Il praticante avvocato, quindi, con l'ormai prossimo regolamento attuativo, diventerà un mero sostituto del proprio *dominus*, senza poter patrocinare cause proprie.

Inutile dire che, così facendo, il legislatore ha svuotato l'esercizio del patrocinio di gran parte del suo significato, ossia quello di completare la formazione del futuro avvocato. Quest'ultimo diviene quindi un mero "galoppino" del *dominus*, con l'impossibilità di mantenersi, indipendentemente dalla "onestà professionale" di taluni *dominus*.

Vi è dell'altro, perché nel novero dei "doveri" del praticante elencati dal legislatore della citata legge professionale, è stato inserito l'obbligo di frequentare corsi di formazione per l'intero periodo di pratica, per un monte ore non inferiore a 160 ore ed obbligo di superare verifiche intermedie e di profitto.



In altre parole, altri costi ed altro tempo sottratto a quella che dovrebbe essere la principale attività formativa del praticante: la pratica presso uno studio legale!

Diversamente, quando il legislatore si è occupato della questione "compenso" per i giovani collaboratori di studio, invece di stabilire un vero e proprio "dovere" (questa volta) in capo al *dominus*, si è lasciato scappare un "possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio". Utilizzo emblematico del verbo "potere".

Pertanto, riepilogando, un praticante abilitato: 1) non può avere propri clienti ma "in cambio" può sostituire il *dominus* in tutte le procedure (con ovvie conseguenze favorevoli solo per quest'ultimo); 2) non può trovarsi un secondo lavoro che gli permetta, nei tempi liberi, di guadagnare due soldi perché incompatibile con la necessaria "autonomia" della nostra professione; 3) (ma in ogni caso) non ha tempo libero perché oltre a dover garantire un numero minimo di ore in studio, dovrà adempiere all'obbligo di formazione per 160 ore; 4) non si vede riconoscere alcun corrispettivo dallo studio professionale in cui lavora, perché tale condizione è paradossalmente legittimata dal legislatore che parla di mera "possibilità" senza invece sancire un obbligo in capo al *dominus*. A questo punto come si può pensare

che un giovane praticante riesca a "sobbarcarsi" le spese degli anni di praticantato?

Un laureato in giurisprudenza, prima di decidere di intraprendere la professione forense, sarà tenuto a fare due calcoli per verificare le disponibilità economiche familiari. Innanzi a lui si prospettano, infatti, 3 anni in cui dovrà imparare, galoppare, faticare, non dormire, svegliarsi all'alba per le code in cancelleria, con "molti" costi e "zero" ricavi. Orbene, tali "novità" ci lasciano, per l'ennesima volta, basiti. Ciò che tuttavia indigna maggiormente è il fatto che il praticante avvocato, nonostante lavori regolarmente in uno studio legale, debba trovarsi un impiego come "pony pizza" la sera, per potersi permettere di raggiungere il sogno di diventare avvocato. Viene tutelata la figura dell'avvocato, imponendo una imprescindibile autonomia ed indipendenza rispetto alle altre professioni, ma non viene tutelata la dignità del praticante avvocato riconoscendo un compenso obbligatorio per il lavoro da questi svolto.

Promuoviamo una rivoluzione, se necessario, perché venga riconosciuta piena dignità a ciò che facciamo, ma battiamoci affinché venga lasciata libertà di decidere di intraprendere questa professione anche a chi non ha le capacità economiche per poterselo permettere, ma tanta voglia di lavorare (anche la sera).

Valentina Dolci

Il praticante ed il lavoro subordinato: incompatibilità ed eccezioni

Come è noto, uno dei principi cardine della professione forense è quello dell'indipendenza e dell'autonomia dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico professionale.

Tale principio opera non solo nei confronti degli avvocati ma anche nei riguardi dei praticanti abilitati al patrocinio.

Per garantire il rispetto di tale principio, la Legge Professionale – il R.D.L. n. 1578/1933, prima, e la L. n. 247/2012, poi – ha delineato una rigorosa disciplina delle attività incompatibili con la professione forense.

In particolare, attualmente l'art. 18 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 dichiara la professione di avvocato incompatibile:

"a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse

quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) *con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;*

c) *con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità*

di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Secondo l'art. 19 sono, tuttavia, compatibili con l'esercizio della professione forense le attività di insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate, nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. L'accertamento della sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18 della Legge Professionale comporta l'applicazione di sanzioni di carattere amministrativo (impossibilità di iscriversi all'albo professionale o cancellazione da esso), disciplinare (per violazione dell'art. 6 dell'attuale Codice deontologico forense) e previdenziale (impossibilità di iscriversi alla Cassa forense).

Come precedentemente precisato, tale regime delle incompatibilità si applica non solo agli avvocati ma anche ai praticanti abilitati al patrocinio.

Le pronunce del Consiglio Nazionale Forense, della Corte di Cassazione e dei Consigli degli Ordini hanno riconosciuto, invece, al praticante privo di abilitazione un più blando regime restrittivo, consentendogli di svolgere qualsiasi attività lavorativa (autonoma o subordinata), purché temporalmente compatibile con la frequentazione dello studio del *dominus* e con la partecipazione alle udienze, come previsto nel regolamento della pratica forense.

Ebbene, tale interpretazione comporta un'ingiustificata



disparità di trattamento tra i praticanti, sotto due aspetti. In primo luogo, può rinvenirsi un'immotivata differenziazione tra i praticanti abilitati al patrocinio ed i praticanti privi di tale abilitazione.

Al riguardo bisogna partire dal presupposto che non sempre il conseguimento dell'abilitazione sia un'autonoma scelta del praticante: spesso, infatti, tale soluzione è vivamente caldeggiata dal *dominus* per potersi "sgravare" di parte dell'attività di udienza, chiedendo al praticante di sostituirlo.

Pertanto, in tali casi il giovane si trova a dover accettare tale richiesta del *dominus*, abbandonando l'attività di lavoro subordinato sino ad allora svolta con modalità compatibile con il tirocinio, senza magari ricevere in cambio alcun compenso (la Legge Professionale prevede, infatti, una mera facoltà – e non un obbligo – di riconoscere un compenso al praticante, a differenza dell'art. 40 del Codice Deontologico).

In secondo luogo, si rileva una disparità di trattamento tra i praticanti abilitati che beneficiano del sostegno economico dei genitori e coloro che, invece, non possono contare sull'aiuto economico familiare.

Sembrirebbe, pertanto, sussistere una violazione dell'art. 3, comma 2, Cost., in quanto si precluderebbe inesorabilmente la strada dell'avvocatura a molti giovani privi del sostegno economico familiare per affrontare le spese necessarie alla preparazione dell'esame, così determinando una vera e propria disuguaglianza sostanziale. Alla luce di quanto esposto, ci si domanda se sia possibile delineare un regime intermedio di incompatibilità per il praticante abilitato al patrocinio, in ragione del fatto che – così come per tutti gli altri aspetti relativi all'esercizio della professione – egli concretamente si differenzia dalla figura dell'avvocato.

A tal proposito, non si vede come i principi di autonomia ed indipendenza possano essere compromessi dallo svolgimento di un'attività lavorativa che potrebbe coinvolgere il praticante per sole poche ore alla settimana, in orari compatibili con il lavoro presso lo studio legale. Più in particolare, si potrebbe consentire al praticante abilitato di svolgere un lavoro part-time in orario serale o nel *weekend*.

Un'altra soluzione potrebbe consistere nella prestazione di lavoro accessorio (artt. 48-50 D.Lgs. n. 81/2015), che presenta il vantaggio di avere dei limiti economici già predeterminati ex lege, di modo da garantire l'accessorietà e l'occasionalità della prestazione.

Giada Gasparini
Roberta Amoroso

Striscia la notizia... del Foro

La festa degli auguri e del 'medagliamento' dei colleghi con quaranta e cinquant'anni di professione, tenutasi il 3 dicembre scorso al Roof Garden dell'hotel Excelsior San Marco, ha costituito un momento di piacevole incontro con i colleghi giovani e diversamente giovani. Ma il Riccio non può rinnegare la sua vocazione e qualche 'punturina' deve pur infliggerla.

In massima sintesi: location bella, ma non adatta a manifestazioni in cui sarebbero più funzionali tavoli rotondi, salone aperto senza pilastri, illuminazione vivace e...acustica perfetta; menù inadeguato, tranne che per i vini e il secondo piatto; cerimonia del medagliamento, cui si è aggiunto il conferimento del modaiolo titolo di 'emerito' ai passati presidenti dell'Ordine, troppo lunga e con interventi dei 'medagliati' non sempre comprensibili (inesperienza microfonica?) e all'altezza di coloro che li pronunciavano.

Forse per la prossima festa si potrebbe ritornare al Pianone, anche se le ultime volte il menù non è stato memorabile, e l'accesso è più difficoltoso.

Lo sapevate che il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia non notifica il provvedimento di archiviazione di un procedimento a chi ha presentato l'esposto perché il Regolamento del CNF non lo prevede? Lo sapevate che nel Regolamento del CNF si dispone che l'archiviazione va motivata, ma nulla dice sulla notifica del provvedimento? Lo sapevate che il Regolamento nulla dice perché è la legge professionale che lo impone all'art. 58? La risposta positiva a tutte e tre le domande merita cinque crediti in ordinamento e deontologia.

Il Riccio

La carta servizi

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella riunione del 29 gennaio u.s., ha deliberato di approvare il nuovo progetto grafico della Carta Servizi e le nuove modalità di creazione della Carta stessa. La Carta Servizi è una card nominativa, sulla quale è riportato anche il codice meccanografico, che attesta che il possessore è iscritto alla Cassa e può, quindi, beneficiare delle convenzioni sottoscritte dall'Ente. Riguardo le modalità di creazione è stata predisposta all'interno dell'area riservata sul sito della Cassa (www.cassaforense.it) una nuova apposita voce denominata "Carta Servizi on-line", cliccando sulla quale viene generata l'immagine della card, con possibilità di poterla stampare e presentare all'azienda partner per l'applicazione delle condizioni agevolate riservate agli iscritti alla Cassa. Nella nuova Carta Servizi è prevista l'indicazione della data di scadenza della stessa, fissata al 31 dicembre dell'anno di richiesta; per gli anni successivi, permanendo lo "status" di iscritto alla Cassa, sarà necessario produrre una nuova Carta Servizi con le medesime modalità.

OMESSO VERSAMENTO IVA. ART. 10/TER D.LVO N. 74/2000). CRISI DI LIQUIDITA'. SCRIMINANTE DELLA FORZA MAGGIORE. ART. 45 C.P.

“Il fatto che una società od un privato che effettua servizi o cede beni riceve in pagamento le somme dovute a titolo di iva esclude rilievo alle difficoltà congiunturali poiché egli riceve da terzi quelle somme, destinate però all’Erario.

Perché la crisi di liquidità possa essere apprezzata ai fini della scriminante della forza maggiore, di cui all’art. 45 c.p. è richiesta la prova, da parte del soggetto interessato, dell’impossibilità di reperire le risorse necessarie a consentire il puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo egli posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli al suo patrimonio personale, atte a consentire di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.”(Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 8 Aprile 2014, n. 20266).

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. ANTONELLA BERTOJA. SENTENZA DEL 11 NOVEMBRE 2015.

FURTO. MONITORAGGIO DELL’AZIONE FURTIVA. TENTATIVO.

“Il fatto integra il delitto di furto tentato e non consumato, non essendo la merce mai uscita dalla sfera di controllo e di dominio della parte lesa, visto che il soggetto agente è stato videoripreso e monitorato dagli addetti alla sicurezza del supermercato durante l’intera azione furtiva. Va, infatti, precisato che il monitoraggio nella attualità dell’azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica dell’impossessamento ed occultamento della merce ed il conseguente intervento difensivo, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio di tentativo.”(Cfr. Cass., Sezione Unite Penali, 17 Luglio 2014, n. 20).

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. ILARIA SANESI. SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2015.

BANCAROTTA SEMPLICE. ART. 217/C.1 N. 4 D.LVO N. 267/1942. AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO. INSUSSISTENZA.

“È punita penalmente la condotta dell’imprenditore dichiarato fallito, il quale abbia aggravato il proprio dissesto non chiedendo il fallimento o con altra grave colpa. La norma considerata mira ad evitare che l’esercizio dell’impresa possa prolungare lo stato di perdita. In tal senso oggetto di punizione è il semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, a prescindere dalla rimproverabilità di comportamenti ulteriori che siano in qualche modo concorsi nell’aggravamento del dissesto. In altri termini per la sussistenza del reato è sufficiente

che l’aggravamento costituisca il naturale esito del prolungamento dell’attività di impresa.

Nel caso di specie il curatore fallimentare ha dichiarato che l’attività dell’imputato era cessata nell’anno 2007 e che da quella data alla dichiarazione di fallimento, avvenuta nell’anno 2010, non vi era stato alcun aggravamento della situazione economica. L’aumento del debito era sì passato da euro ottocentomila ad euro un milione ma la differenza era attribuibile a pretese dell’Erario riferite all’accertamento di imposte dovute per gli esercizi anteriori alla cessazione dell’attività avvenuta nell’anno 2007.

La condotta dell’imputato non rientra, quindi, nella previsione normativa dell’art. 217/c.1 n. 4 D.Lvo n. 267/1942.”

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. VITO DI VITA. SENTENZA DEL 18 NOVEMBRE 2015.

POSSESSO E FABBRICAZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE FALSI. ART. 497 BIS C.P. CARTA D’IDENTITÀ. ALTERAZIONE DELLA DATA DI SCADENZA. INSUSSISTENZA.

“Va assolto, perché il fatto non costituisce reato, l’imputato che ha alterato, a penna, la data di scadenza della propria carta d’identità.

Mentre il codice Zanardelli (art. 275) condizionava la punibilità del falso al fatto che ne derivasse “un pubblico o privato documento”, il codice vigente non contiene alcuna disposizione al riguardo: tale soppressione non sta, però, a significare il disconoscimento del relativo principio, posto che nella Relazione ministeriale al progetto definitivo del codice (II, 247, n. 513) si legge che “.....resta perfettamente vero che falsitas non punitur quae non solum non nocuit, sed nec erat apta nocere.”

Il falso cd. grossolano si atteggia, sostanzialmente, in una condotta formalmente tipica e perfetta in tutti i suoi elementi, ma incapace di produrre l’offesa.

Mentre la dottrina ha tentato di effettuare una classificazione delle ipotesi di falsificazione che trascenda la casistica giurisprudenziale, operando una tripartizione tra falso inutile (o superfluo), falso innocuo e falso grossolano, in giurisprudenza è stato ripetutamente affermato che la grossolanità del falso si inquadra nell’ipotesi del reato impossibile e che, pertanto, per condurre all’esclusione della punibilità ex art. 49 c.p. deve essere tale da rendere impossibile e non soltanto improbabile il verificarsi dell’evento dannoso o pericoloso costituito dall’inganno della pubblica fede; ne consegue che una falsificazione può ritenersi grossolana soltanto quando essa sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona e non soltanto da soggetti forniti di particolare preparazione od attenzione.

Il caso concreto è un falso grossolano.”

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. DONATELLA NAVA. SENTENZA DEL 12 NOVEMBRE 2015.



L'avvocato Donovan, un "uomo tutto di un pezzo"

Con discreto anticipo rispetto all'uscita dei cinepanettoni, nelle sale italiane è stato proiettato "Il Ponte delle Spie", in cui il regista, Steven Spielberg, ci racconta una storia interessante con la sua consueta voce unica. Il film è una "spy story", basata su vicende realmente accadute, sulla base della revisione della versione originale di Matt Charman realizzata dai fratelli Cohen. Quale l'interesse particolare di detta pellicola, da meritare un posto nell'odierna edizione di Diritto e Rovescio? La parte iniziale del film, costituita da un'appassionante vicenda giudiziaria, offre sicuramente degli spunti interessanti in relazione al sacro ed inviolabile diritto di difesa, nonché in relazione a principi fondamentali reggenti la deontologia forense, per Noi tanto imprescindibili quanto ovviamente cari. Il film si apre nella New York del 1957. Rudolf Abel, spia sovietica con l'apparente passione per la pittura, viene catturato dall'FBI e processato per spionaggio, reato che potrebbe costargli la pena capitale. A difenderlo è chiamato l'avvocato James Donovan (interpretato dal solitamente, straordinario, Tom Hanks), scelto dal suo noto studio cittadino per essere un uomo dai saldi principi, perfetto per salvaguardare l'immagine degli USA come del paese che tutela i diritti di tutti, compresi anche i più acerrimi nemici della nazione. Donovan è inizialmente restio ad assumere l'incarico per le ripercussioni che il processo potrebbe avere su di sé e sulla sua famiglia: difendere una spia russa, in piena Guerra Fredda, non costituisce certamente un compito facile. Ben presto, però, il caso e la figura di Abel cominciano ad appassionarlo. Mentre tutta l'America vorrebbe vedere giustiziato lo "scomodo" cliente, Donovan si butta a capofitto nell'adempimento del mandato, che finirà per creare tensioni all'interno del suo stesso studio (giacché la pratica assorbità interamente lui ed un suo collaboratore)



ed a farlo un bersaglio dell'opinione pubblica, quale traditore della patria. L'avv. Donovan viene pedinato, nonché espressamente sollecitato da agenti CIA a riferire quanto il cliente gli confida; ma il segreto professionale, fermamente difeso dal collega americano, fa zittire immediatamente l'improvvido agente federale che lo "convoca" per un drink in un bar. La famiglia Donovan subisce anche un attentato alla propria abitazione da parte di fanatici: ma questo non fa perdere d'animo il collega nel portare a termine l'incarico, tenendo fermi i principi basilari della professione. Inoltre, Donovan apprezza in Abel la fermezza che non lo fa piegare alle circostanze e non lo fa tradire la propria, di patria, collaborando con l'Autorità Giudiziaria, già predeterminata inequivocabilmente alla condanna. Grazie all'attività difensiva svolta da Donovan, la spia russa è salvata dalla sentenza di morte e condannata alla reclusione. Tutto qua il film, direte voi? Ovviamente, no. Dopo la condanna, il 1° maggio 1960 un aereo spia americano viene abbattuto in suolo sovietico ed il pilota, Gary Powers, fatto prigioniero. Come i meno giovani ricorderanno, il caso dell'abbattimento dell'U2 e la prigionia del pilota statunitense tennero in sospeso l'opinione pubblica mondiale per parecchio tempo. Gli USA, per risolvere la delicatissima situazione, pensano ad uno scambio alla pari con Abel.

Chi viene incaricato del delicato compito di trattare? Ovviamente c'è bisogno di un uomo tutto di un pezzo, così come qualificato espressamente mediante equivalente espressione russa, da parte di Abel: l'avv. Donovan. Sul come, dove e quando avverrà lo scambio, le cui trattative costituiscono la gran parte della storia narrata, invito volentieri i lettori alla visione del film: non rimarranno di certo delusi.

Giorgio Nespoli

Vuoi organizzare il tuo studio?

Vuoi gestire il Processo Civile Telematico integrato con il gestionale?

Vuoi lavorare in mobilità come se fossi in studio?



EASYLEX

EASYLEX ti affianca e guida la tua attività potenziando la produttività dello studio, grazie alla esclusiva possibilità di definire "Attività" e "Pratiche Standard" e ai tanti altri accorgimenti disponibili che anticipano e predispongono il tuo lavoro.

Oltre 1500 studi legali già utilizzano EASYLEX

Vantaggi per il tuo studio legale:

- Pianificazione delle attività e controllo scadenze e termini
- Gestione integrata Antiriciclaggio
- Controllo della redditività delle pratiche e incasso delle fatture proforma
- Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione integrata al gestionale
- Archiviazione elettronica delle pratiche e di tutti i testi e documenti utilizzati per il loro espletamento
- Gestione del portale dello studio per consentire ai professionisti l'accesso via web e in mobilità a tutte le informazioni archiviate in EASYLEX



KALÝOS

SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE



Scansiona il QR Code per avere maggiori informazioni

Kalýos S.r.l.

Bergamo - Via A. Noli, 12/E
Concorezzo (MB) - Via dei Mestieri, 15
Desenzano d/G (BS) - Viale Marconi, 92

www.kalyos.it
info@kalyos.it
Numero Verde Gratuito
800 174 559